



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Regolamento
per lo svolgimento delle sedute degli Organi del
Comune di Roseto degli Abruzzi in modalità
telematica
approvato con Delibera di CC n.30 del 13.05.2022

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni della Giunta, del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari - compresa la Conferenza dei Capigruppo - e i Tavoli Istituzionali del Comune di Roseto degli Abruzzi.
2. Per il Consiglio Comunale lo svolgimento della seduta in modalità telematica è rimessa a decisione del Presidente del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo.

Art. 2 – Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) **pubblicità:** le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato, secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta, della Conferenza dei capigruppo, delle Commissioni, e dei tavoli istituzionali tematici, secondo quanto indicato all'articolo In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) **trasparenza:** si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) **tracciabilità:** è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo delle videoriprese.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni della Giunta e del Consiglio comunale o delle Commissioni consiliari e i Tavoli Istituzionali che si svolgono con le seguenti modalità:
 - a) con tutti i partecipanti dislocati in luoghi diversi e connessi in videoconferenza;
 - b) con uno o più componenti, collegati per videoconferenza, forma mista, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori;
2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).

Art. 4 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- a) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - b) l'identificazione degli intervenuti;
 - c) la visione degli atti della riunione;
 - d) lo scambio di documenti;
 - e) la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
 - f) la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati, secondo le modalità e i tempi stabilite dal Regolamento per lo svolgimento degli Organi Collegiali vigenti.
 - g) la riservatezza della seduta nell'eventualità in cui trattasi di riunioni non aperte al pubblico;
 - h) la segretezza del voto nel caso in cui occorra procedere con votazione segreta. La piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è messa a disposizione tutta la documentazione relativa alla seduta secondo le modalità stabilite dai vigenti Regolamenti.

Art. 5 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali deve essere inviata, a cura del Sindaco ovvero del Presidente del Consiglio comunale, della Commissione o del Tavolo a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dallo Statuto o dai Regolamenti vigenti.
2. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti della Giunta e del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari potranno essere collegati per videoconferenza dal Palazzo comunale.
3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
4. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche la Giunta, il Consiglio comunale, le Commissioni consiliari o i Tavoli Istituzionali, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiali che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
5. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
6. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, cioè in presenza fisica.
7. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.
8. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
9. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.
10. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso

all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta, del Consiglio, della Commissione o del tavolo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.

11. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco o il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 6 – Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:

- la modalità di svolgimento della seduta;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- il luogo dal quale sono collegati in videoconferenza i membri della Giunta e del Consiglio.

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio comunale e va ad integrare il Regolamento di funzionamento vigente del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari, la prassi di funzionamento della Giunta ed i Regolamenti dei Tavoli Istituzionali.